

Dipartimento
di Impresa e management

Cattedra di Contabilità e bilancio

Il falso in bilancio e il falso valutativo

Prof. Gianluca Musco

RELATORE

Niccolò Carnemolla

Matr. 216331

CANDIDATO

Ad Elisabetta

Alla mia famiglia

INDICE

INTRODUZIONE	7
1. FALSO IN BILANCIO: INQUADRAMENTO TEORICO	10
1.1 Il ruolo della funzione informativa e le finalità del bilancio	10
1.2 La clausola generale: ‘ chiarezza, veridicità e correttezza’	14
1.3 Introduzione al falso in bilancio	18
1.3.1. Il falso in bilancio e le false comunicazioni sociali	18
1.3.1.1 Disciplina legale	19
1.3.1.2. Le ipotesi di favore nell’ambito della previsione generale dell’articolo 2621 c.c.	21
1.3.2. Il bilancio irregolare e il bilancio falso	23
1.4 Falso in bilancio: tipologie in ambito giuridico e tecnico	23
1.4.1 Tipologie in ambito giuridico	23
1.4.1.1 falso materiale e falso qualitativo	23
1.4.1.2 soggetti attivi e passivi	24
1.4.1.3 elemento soggettivo e beni giuridici tutelati	26
1.4.2 Tipologie in ambito tecnico-contabile	27
2. FALSO IN BILANCIO: EVOLUZIONE STORICA E NORMATIVA	30
2.1 Dalle disposizioni del codice di commercio del 1882 al falso in bilancio nel Codice civile del 1942.....	30
2.2 Dalla legge delega 366/2001 al decreto legislativo 61/2002	33
2.3. La legge 262/2005	37
2.4 ‘ L’odierno falso in bilancio, il falso valutativo (legge 69/2015) e la soppressione dell’inciso ‘ancorché oggetto di valutazioni’	39
3. FALSO VALUTATIVO: REGOLE E PRINCIPI NELLA DETERMINAZIONE DEL FALSO	44
3.1 La valutazione degli elementi di bilancio ed il falso valutativo in senso stretto	44
3.2 Il criterio della ragionevolezza, la ‘zona grigia’ e la verificabilità dei giudizi di valore.	47
CONCLUSIONI	51
RINGRAZIAMENTI	53
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA	54

INTRODUZIONE

Il bilancio è stato pensato è ideato come documento atto a rappresentare tutte le sfaccettature della vita aziendale. La funzione informativa del bilancio ricopre un ruolo fondamentale nel garantire trasparenza, efficienza ed il corretto funzionamento dei mercati reali e finanziari.

Garantire una efficace disclosure societaria è il primo passo e punto di partenza per costruire la propria posizione in ambito economico come organizzazione societaria e per assicurare quanto meno la sopravvivenza degli agenti economici in un contesto caratterizzato da libera concorrenza.

Anche se richiesto espressamente dalle regolamentazioni nazionali ed internazionali, lo svolgimento di una veritiera e corretta redazione del bilancio corrisponde ad attività non scontata, soprattutto in quelle circostanze in cui nascondere certe informazioni possa creare dei vantaggi, almeno in teoria, e dove quindi molti soggetti ed organizzazioni sono spinti ad eludere le normative.

Le argomentazioni inerenti al falso in bilancio sono da sempre fonte di ampio dibattito, soprattutto da parte della giurisprudenza e della dottrina.

Durante questi anni sono stati esposti diversi punti di vista, soprattutto in riferimento alla disciplina normativa. Basti pensare alle numerose riforme che hanno avuto come oggetto proprio le false comunicazioni sociali, oltre che gli innumerevoli interventi della Cassazione atti a risolvere le controversie interpretative.

A prescindere dai dubbi, dalle incertezze normative e dai profili giuridici che caratterizzano la tematica del falso in bilancio, l'elaborato in questione intende invece soffermarsi sul falso analizzandolo secondo un diverso punto di vista.

In particolare, il tema delle false comunicazioni sociali, nelle sue sfaccettature e tipologie, è stato affrontato quasi esclusivamente dalla giurisprudenza civile e penale. Quindi, le fattispecie di falso e le ipotesi secondo il quale si incorre in falso in bilancio in base alla legge sono conosciute e note. Dal punto di vista tecnico-contabile, invece, è meno agevole stabilire un metro di valutazione che definisca quando un fatto indicato in bilancio sia vero o meno.

Quindi, a parte i profili giuridici e normativi, quando un'informazione in bilancio può essere definita falsa dal punto di vista tecnico? Qual è il limite oltre il quale possiamo dire che un giudizio di valore non è veritiero?

L'obiettivo della tesi è quindi, oltre che descrivere nel dettaglio la tematica del falso in bilancio dal punto di vista storico e normativo, quello di analizzare la problematica in questione soffermandoci

sulle modalità e sui comportamenti attraverso il quale il redattore del bilancio produce i suoi giudizi e valutazioni, per poter quindi non solo definire delle tipologie di falso anche dal punto di vista contabile ma soprattutto per stabilire un metro di valutazione del falso.

A fini esplicativi, nel primo capitolo sono state trattate, dopo una breve introduzione sulle funzioni del bilancio, le tematiche inerenti la disciplina legale delle false comunicazioni sociali e la previsione di tipologie di falso in bilancio anche in ottica contabile.

Nel secondo capitolo viene trattato l'excursus storico del tema del falso in bilancio, dalle previsioni del codice di commercio del 1882 fino alla nota legge n. 69 del 2015, oggetto di ampio dibattito.

Infine, nel terzo capitolo si analizza, tra le varie tipologie di falso in ambito tecnico, ipotizzate nel primo capitolo, quella del falso valutativo, che sicuramente è quella più delicata in virtù della definizione di una linea di demarcazione che definisce la zona che separa ciò che vero da ciò che non lo è.

1. FALSO IN BILANCIO: INQUADRAMENTO TEORICO

Sommario: 1.1 Il ruolo della funzione informativa e le finalità del bilancio - 1.2 la clausola generale: ‘ chiarezza, veridicità e correttezza’ - 1.3 Introduzione al falso in bilancio - 1.3.1. Il falso in bilancio e le false comunicazioni sociali - 1.3.2. Ipotesi di favore nell’ambito della previsione generale dell’articolo 2621 c.c. - 1.3.3. Il bilancio irregolare e il bilancio falso - 1.4 Falso in bilancio: tipologie in ambito giuridico e tecnico - 1.4.1. Disciplina legale e tipologie in ambito giuridico - 1.4.1.1 falso materiale e falso qualitativo - 1.4.1.2 soggetti attivi e passivi - 1.4.1.3 elemento soggettivo e beni giuridici tutelati - 1.4.2 Tipologie in ambito tecnico - 1.4.2.1. Un breve accenno al falso valutativo ed il falso nell’ambito della qualificazione e della valutazione delle operazioni di gestione - 1.4.2.2 La presentazione delle poste in bilancio, informazioni complementari ed il falso nella rappresentazione

1.1 Il ruolo della funzione informativa e le finalità del bilancio

Il bilancio può essere definito come un insieme di documenti ed informazioni che hanno un significato insito nelle finalità dello stesso. In assenza di un determinato fine le stesse valutazioni e informazioni contenute nel documento perdono di significato e consistenza. Se nel redigere un bilancio non ci si cura del fine per il quale il bilancio è redatto, qualsiasi giudizio e attribuzione di valore non può più farsi.

A partire dalla fine del XIX secolo per poi arrivare ai giorni nostri, le finalità del bilancio sono mutate. Le cause di questo mutamento sono diverse, si pensi allo sviluppo industriale, al maggior numero e dimensione delle società, nonché a seguito dell’abbandono del liberismo economico ed alla conseguente necessità di introdurre una normativa più strutturata e stringente che disciplinasse il bilancio di esercizio.

Nel codice di commercio del 1882 il bilancio non godeva di una disciplina unitaria: veniva identificato nello stato patrimoniale, veniva concepito come uno strumento di determinazione del reddito in funzione dell’interesse dei soci, infatti spettava ad essi la determinazione delle regole sottostanti la formazione del bilancio, e sempre i soci deliberavano sulle decisioni avente oggetto il contenuto e le valutazioni di bilancio. La tutela dei terzi, argomento centrale nella disciplina attuale, viene considerata limitatamente ad eventi particolari (abusi nella distribuzione di utili).

Con l’inizio del XX secolo lo stato interviene a tutela dei creditori attraverso delle previsioni analitiche. Con l’introduzione del Codice civile del 1942 vennero introdotte una serie di disposizioni che miravano a rendere più rigorosa la disciplina del bilancio. Tra le novità introdotte vi era l’introduzione dell’obbligo di redazione del bilancio d’esercizio, vennero definiti gli schemi di bilancio da seguire,

vennero disciplinati dei criteri di valutazione, il bilancio era orientato quindi alla tutela dei creditori attraverso la conservazione dell'integrità patrimoniale. Il bilancio di esercizio era ancora visto come strumento di misurazione del reddito, ma assunse una rilevanza più 'esterna'.

Una prima svolta si ebbe con la legge n.216 del 1974 che oltre che determinare l'istituzione della CONSOB, convertì il decreto-legge 95/74 recante disposizioni relative al mercato mobiliare, con la finalità di tutelare il pubblico risparmio. Con questa novità per la prima volta il bilancio assume una connotazione diversa, quella di avere come finalità principale quella della funzione informativa, in modo tale da tutelare l'interesse patrimoniale dei creditori.

Dopo la novità della legge 216/1974, venne introdotta la legge n.72 del 1983 con cui venne aumentata la trasparenza informativa del bilancio, venne contenuta la discrezionalità tecnica degli amministratori e si introdusse parte del contenuto della IV direttiva (78/660/CEE) recepita poi con il Decreto Legislativo 127/1991, con il quale, richiamando la 'true and fair view', trova piena affermazione la funzione informativa e la rilevanza pubblicistica del bilancio d'esercizio.

Prima di passare all'analisi delle attuali finalità del bilancio e alle funzioni a cui esso assolve nelle odierne società, è necessario ribadire che il bilancio può avere diverse finalità. Questo è dovuto, principalmente, al fatto che diversi sono i soggetti che sono interessati all'attività d'impresa e quindi al bilancio delle stesse società. Si pensi agli investitori, che sono interessati alla redditività dell'impresa, si pensi alle istituzioni, ai creditori, i lavoratori dipendenti, l'amministrazione pubblica, i consumatori. L'elenco potrebbe continuare. La presenza di diversi soggetti ed interlocutori, fa sì che il compito dell'impresa che redige il proprio bilancio e quello di pesare gli interessi in maniera equilibrata, cercando altresì di soddisfare la platea di *stakeholders*. In virtù delle diverse finalità che il bilancio può assumere, si pone a questo punto il problema di individuare quali tra le possibili finalità del bilancio sia quella da considerare fondamentale. Ovviamente la presenza di finalità diverse non implica che sia necessaria la redazione di diversi bilanci per ogni singola esigenza. Per un verso, con un medesimo bilancio possono soddisfarsi diversi scopi conoscitivi purché essi possano essere compatibili, d'altro canto lo stesso codice prevede dei bilanci cosiddetti 'straordinari' (come il bilancio di fusione, di liquidazione etc).

In particolare, il bilancio è caratterizzato da tre tipi di finalità. Una finalità *primaria*, una *secondaria*, ed una *complementare*. Partendo dall'ultima, la finalità/funzione *complementare* è quella del bilancio come un rendiconto e come strumento di misurazione del reddito. Il bilancio viene utilizzato per far sì che i proprietari siano al corrente dei risultati che la società sta ottenendo. Questa funzione/finalità se vista nell'ottica della *public company*, contesto in cui i proprietari possano oltre che controllare i

risultati, anche l'operato dei loro amministratori, può essere di fondamentale importanza. La finalità/funzione *secondaria* è quella del bilancio come strumento di controllo interno della gestione. Il bilancio possiede un contenuto utile per permettere ai proprietari o amministratori di prendere decisioni per il futuro. Questa finalità diventa sempre più difficoltosa una volta che aumenta la complessità della gestione.

La terza finalità se non la più importante è la finalità/funzione *informativa*. Come abbiamo detto in precedenza, un numero sempre maggiore di soggetti è interessato alla vita dell'azienda, in virtù del soddisfacimento dei loro interessi. Per comprendere a fondo l'importanza della funzione informativa è fondamentale espandere il concetto di bilancio da documento informativo al concetto di 'pacchetto informativo' (Quagli,2017). Col passare del tempo e con l'evoluzione dei mercati, i dati contabili non saranno più, e forse non sono più, sufficienti per soddisfare gli innumerevoli interessi in gioco. In ragione dell'ampliamento degli interessi degli stakeholders, non basta la trasparenza in merito ai soli risultati economico-finanziari bensì occorre informare in riferimento ad aspetti che riguardano anche l'ambiente in cui l'impresa opera. Vengono infatti richieste una serie di informazioni complementari in riferimento ai risultati che l'impresa raggiunge in termini di sostenibilità ambientale, condizioni concorrenziali, le condizioni di smart-working, diversity management etc. in modo tale da soddisfare il maggior numero di utenti esterni. La funzione informativa è molto rilevante poiché il suo perseguimento consente ai destinatari del bilancio di assumere decisioni consapevoli in campo economico. A parità di condizioni, la maggior disponibilità di informazioni, ma soprattutto la veridicità di quest'ultime riduce il rischio percepito da parte degli interlocutori che con l'azienda si interfacciano, e questo comporta una maggior redditività da parte dell'impresa stessa.


Con lo sviluppo del bilancio come strumento di informazione le aziende hanno iniziato ad approcciarsi all'ambiente, interno ed esterno, in modo diverso. Se prima gli stakeholders venivano visti come soggetti estranei all'amministrazione interna aziendale, adesso invece si richiede il loro rispetto e l'attenzione nei loro confronti, senza i quali l'impresa difficilmente sopravvive. È richiesta, la partecipazione condivisa di impresa e stakeholders. Quest'ultimi, oltre che essere interessati alle informazioni contabili e societarie, richiederanno sempre più chiarezza e affidabilità quanto più il bilancio diventa strumento informativo essenziale, ma si deve fare in modo che tali informazioni possano essere comparate con quelle di altre imprese. Dal momento che si evidenzia la comparazione con altre imprese, potrebbero sorgere problemi nella volontà dell'azienda di voler comunicare proprie informazioni sensibili. Alcune aziende potrebbero addirittura essere incentivate a nascondere o non accentuare certi aspetti, per evitare il confronto con i migliori risultati della concorrenza. Questa ipotesi non è ammessa. Affinché la finalità informativa abbia i suoi effetti si richiede alle società la massima

trasparenza informativa, come stabilito dalla regolamentazione obbligatoria. L'impresa deve essere consapevole del fatto che una maggiore trasparenza può essere un buon biglietto da visita, un punto di forza che può in certi casi anche permettere di far passare in secondo piano, agli occhi degli interlocutori, certi punti deboli che l'impresa stessa non riesce a contrastare.

Sono ormai anni che si registra un incremento nell'interesse nei confronti della funzione informativa del bilancio. La valorizzazione della conoscenza della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società porta al riconoscimento della rilevanza pubblica del documento. Il 'pacchetto' bilancio è diventato, e sta diventando sempre di più, un oggetto a cui molti soggetti affidano i loro interessi economici e non. Il fondamento su cui poggia la funzione informativa non è altro che l'obbligo e la responsabilità della società di 'far risultare una certa realtà dal bilancio in ossequio, oltretutto, al principio generale più importante cui tener conto nella redazione del bilancio: la clausola generale della 'chiarezza, veridicità e correttezza' delle informazioni stabilita dall'articolo 2423 del Codice civile. Il Bilancio diventa, in quest'ottica, una 'garanzia del buon funzionamento delle società e dei mercati'.

1.2 La clausola generale: 'chiarezza, veridicità e correttezza'

Una volta analizzato il ruolo che la funzione informativa di bilancio ha per l'azienda e per gli *stakeholders*, è di fondamentale importanza capire quale sia l'insieme di principi e postulati a cui l'impresa deve attenersi. In particolare, il Codice civile stabilisce una gerarchia di fonti partendo dal più importante, ovvero, la clausola generale, fino ad arrivare ai singoli criteri di valutazione. Anche se nella nostra analisi ci concentreremo in particolare sulle implicazioni del 'vertice' di questa gerarchia, è doveroso dare un quadro generale per capire in che contesto normativo essa è posta.



Le disposizioni in tema di formazione del bilancio sono disposte su tre livelli secondo un modello di tipo piramidale. Al vertice, come abbiamo già detto sono posti i principi della rappresentazione chiara, veritiera e corretta. Al di sotto di questi troviamo i principi generali di redazione, chiamati anche postulati di bilancio, che fanno riferimento all'articolo 2423 bis c.c. Tra i postulati di bilancio vi sono:

- Il principio di continuità della gestione (*going concern*), che richiede l'assunzione dell'ottica della continuazione dell'attività nel tempo nell'ambito delle valutazioni di bilancio.
- Il principio di prudenza, secondo cui occorre da un lato 'indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio' e dall'altro 'tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la sua chiusura. Il principio di prudenza sta a significare 'prudenza nei giudizi di valore'

- Il principio della competenza, secondo cui ‘si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data di incasso o pagamento’.
- Il principio della valutazione separata, secondo cui ‘gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente’
- Il principio di continuità dei criteri di valutazione, che stabilisce la non modificabilità dei criteri di valutazione da un anno all’altro.

Ancora al di sotto dei postulati di bilancio risiedono le disposizioni specifiche in tema di valutazione contenute nell’articolo 2426 c.c.

Quest’ultime costituiscono la parte della piramide più concreta, poiché è quella che permette di dare attuazione e tangibilità ai principi a loro sovraordinati. Si rinvia al paragrafo 3.1. per approfondire le implicazioni dei criteri di valutazione. In questa sede è importante almeno nominare uno dei criteri se non il criterio base su cui i suddetti criteri si fondano, il cosiddetto criterio del costo storico, ‘in virtù del quale la valorizzazione dei beni e delle attività avviene sulla base dell’ammontare speso per il loro acquisto o la loro produzione’.

Una volta introdotto lo schema generale su cui la clausola dell’art 2423 si fonda è possibile adesso procedere alla sua analisi dettagliata, evidenziando la sua significatività ed importanza per far sì che i bilanci continuino, oltre che ad avere le finalità di cui abbiamo discusso, ad essere effettivamente dei ‘pacchetti informativi’.

Secondo l’articolo 2423 del Codice civile:

[I] Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

[II] Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico d’esercizio.

[III] Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

[IV] Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili.

Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.

[V] Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

[VI] Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.

I documenti da predisporre e presentare in virtù del rispetto della clausola generale sono i seguenti:

- Lo stato patrimoniale, per rappresentare la situazione del patrimonio aziendale
- Il conto economico, per rappresentare la situazione reddituale
- Il rendiconto finanziario, per rappresentare la situazione finanziaria
- La nota integrativa rappresenta il documento dove il 'redattore' andrà a motivare le innumerevoli valutazioni implicite nel bilancio stesso. Senza la nota integrativa il bilancio non potrà mai essere 'chiaro'. Per l'analisi delle funzioni della nota integrativa si rinvia al paragrafo 1.4.2.

Secondo l'art 2423 l'esposizione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale finanziaria e del risultato economico, costituisce l'obiettivo 'imprescindibile' a cui il redattore del bilancio deve aspirare.

La clausola generale è espressamente definita dal nostro legislatore. Gli stessi giudici di cassazione nella sentenza n. 22474 del 27 maggio 2016 hanno parlato di "vero legale" stabilendo che 'il redattore del bilancio commette un falso nelle comunicazioni sociali ai sensi degli artt. 2621 c.c. e ss. nel momento in cui si discosti in maniera rilevante dai principi di redazione, dai criteri di valutazione, dai principi contabili emanati dall'OIC e IASB'. Il vero legale stabilisce che il bilancio deve essere redatto secondo le norme e nella circostanza in cui il redattore del bilancio segue le norme e i diritti degli utilizzatori del bilancio, in modo tale che quest'ultimi siano garantiti grazie ad una informativa di bilancio tale da permettere agli utenti finali il soddisfacimento dei loro interessi patrimoniali e sociali.

Il primo criterio generale definito dal comma 2 dell'articolo 2423 è la chiarezza. La chiarezza corrisponde al concetto di comprensibilità del bilancio. Per capire fino a dove si spinge la portata del

principio della chiarezza basti pensare alle disposizioni stabilite dal legislatore, attraverso cui si stabilisce un preciso schema di stato patrimoniale e conto economico, schemi rigidi che ammettono suddivisioni e raggruppamenti nella misura in cui quest'ultimi favoriscano la chiarezza delle informazioni. Il principio della chiarezza si fonda sulla finalità informativa del bilancio. Non è altro che un criterio posto a garantire 'la comprensibilità e l'intelligibilità' delle informazioni che vengono trasmesse agli utenti esterni ed interni.

Affinché vi sia chiarezza, le informazioni in bilancio devono essere complete, significative, rilevanti e di qualità. Questo implica che il lettore deve essere in grado di poter interpretare facilmente il contenuto del bilancio, senza incontrare nel processo di analisi e valutazione, eccessive ambiguità o spiegazioni poco esaurienti. Si precisa inoltre che, non basta la semplice completezza delle informazioni, bensì si deve fare in modo che anche la modalità con cui le informazioni vengono fornite sia equiparata alla capacità di decodifica dell'utilizzatore. Sebbene sia un compito arduo, l'obiettivo è quello di adattare l'entità e l'approfondimento dei dati in base alle esigenze informative, evitando dettagli inutili e 'sosticcate elaborazioni' (Venuti, 2006).

Per quanto riguarda invece la correttezza, può essere accostata ai principi di neutralità ed imparzialità. Riguardo al contenuto della correttezza si sono susseguite diverse correnti di pensiero ed interpretazioni. Vi era chi riteneva che il criterio della correttezza dovesse essere riscontrato nella condotta e nel comportamento del redattore del bilancio, quindi considerando non tanto la corrispondenza tra realtà oggettiva e quella rappresentata, bensì facendo caso alla buona fede del redattore, che nel porre giudizi di valore debba sempre tenere in primo piano l'interesse dei destinatari del messaggio. Altri ritenevano invece che si dovesse considerare la semplice corrispondenza tra le valutazioni poste in bilancio e la realtà oggettiva delle cose.

In realtà secondo l'art.2423, è il bilancio a dover rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, oltre che il risultato economico. Per cui ritengo sia preferibile l'ipotesi secondo il quale la correttezza risiede nel neutrale giudizio di valore delle poste rappresentate in bilancio, e non nel comportamento più o meno leale del redattore. Considerando anche che esiste un articolo del Codice civile che stabilisce che il comportamento degli amministratori sia coerente con i principi di lealtà, imparzialità e buona fede (art 2392 c.c.), non si vede la necessità di ribadire lo stesso concetto nel principio della correttezza, generando così una ridondanza.

Se il principio della correttezza si pone 'a monte e a valle' del processo di valutazione il principio di veridicità investe in pieno il tipo e la modalità di giudizio che il redattore del bilancio intende perseguire (Venuti, 2006).

Anche se parliamo della veridicità come caratteristica necessaria delle informazioni incluse nel bilancio, bisogna evidenziare il fatto che il bilancio, come veicolo di informazioni, è uno strumento frutto di valutazioni e congetture. Non esisterà mai una realtà assoluta rappresentata che corrisponda alla realtà oggettiva. La veridicità di cui all'articolo 2423 c.c. fa riferimento ad una verità del tutto soggettiva e questo perché la veridicità del bilancio è una componente/caratteristica di natura relativa da far corrispondere, come abbiamo detto precedentemente, ad una specifica finalità.

1.3 Introduzione al falso in bilancio

1.3.1. Il falso in bilancio e le false comunicazioni sociali

Come abbiamo già detto in precedenza, il tema della funzione informativa e la traslazione del bilancio da mero strumento di rendiconto a 'pacchetto informativo', sono elementi cardine, posto che ciò che si vuole garantire è il buon funzionamento del mercato e delle società.

L'argomento 'false comunicazioni sociali' ha contribuito alla costituzione di ampi dibattiti tra diverse correnti di pensiero. Da una parte chi riteneva che si dovesse contrastare in maniera netta i crimini d'impresa. Dall'altra chi non riconosceva al tema una 'carica punitiva'.

Il tema del falso in bilancio e delle false comunicazioni sociali è rilevanti sotto diversi punti di vista. Da un lato, la salute economica del paese. Tra i tanti fattori che fanno un'economia forte vi è la trasparenza e la capacità delle aziende di rientrare nelle regole. La pulizia dei conti è un punto di forza, tale per cui i mercati premiano tanto, determinando un conseguente aumento del livello di redditività per le aziende più virtuose, ovvero aziende che in virtù della loro lealtà fiscale riescono ad ottenere anche maggiori capacità di credito.

D'altro canto, il tema del falso in bilancio è coinvolto nei fenomeni di malaffare. La corruzione a differenza della compliance e della trasparenza, ovviamente, ha un effetto opposto sul grado di attrattività delle imprese. È questo uno dei motivi principali che determina la rilevanza e la criticità del tema in questione, di cui lo stesso parlamento si è occupato molto. E questo perché crisi politica e crisi economica generano insoddisfazione oltre che nel mondo delle società, anche nell'opinione pubblica.

Il falso in bilancio, disciplinato dagli articoli 2621-2622 c.c., costituisce un tema di grande attualità considerando i numerosi procedimenti penali che colpiscono amministratori, sindaci e dirigenti il cui compito è, oltretutto ed in virtù degli stessi articoli 2423 e s.s., la redazione del bilancio.

Prima di descrivere le disposizioni degli articoli 2621-2622 c.c. si noti che, l'attuale disciplina è il risultato di un lungo, arduo e dibattuto processo di modifiche legislative che negli anni si sono succedute, fino ad arrivare all'odierna disciplina del falso in bilancio introdotta con la legge n.69/2015 (si rinvia al prossimo capitolo per la trattazione dell'exkursus storico e normativo del reato di falso in bilancio e false comunicazioni sociali).

Come appena detto con la legge n.69/2015 lo scopo era quello di colpire e punire fenomeni di grave e notevole criminalità d'impresa. La pratica attuazione della suddetta legge porta il legislatore a prevedere due fattispecie delittuose: L'art 2621 c.c. corrispondente al reato di falso in bilancio nelle società non quotate, e l'art 2622 c.c., corrispondente al reato di falso in bilancio nelle società quotate. A cui vengono poi aggiunte negli articoli 2621 bis e ter riguardanti determinate ipotesi di favore.

1.3.1.1 Disciplina legale

L'odierno articolo 2621 c.c. recita:

'Fuori dai casi previsto dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.'

L'articolo 2622 recita invece:

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione

economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni

‘Alle società quotate indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) Le società che emettono strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato. Tale mercato può essere italiano o anche di un altro Paese appartenente all’Unione europea.*
- 2) Le società che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano*
- 3) Le società che controllano società le quali emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese che appartiene all’Unione europea.*
- 4) Le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conti di terzi’.

Confrontando la vecchia e la nuova disciplina si possono notare diverse differenze, tra cui l’inserimento dell’avverbio *concretamente* prima di *‘idoneo ad indurre in errore’*, l’aggettivo *rilevante* in corrispondenza ai *‘fatti materiali’*, e l’inserimento dell’avverbio *consapevolmente* prima di *‘espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero’*.

Il termine *concretamente* si riferisce alla condotta di colui che inserisce false informazioni nei documenti sociali. In questo caso l’inserimento del termine nella disposizione fa sì che non sia sufficiente ai fini della punibilità, a fini penali, del soggetto una condotta che solo *‘astrattamente’* intende trarre in inganno.

Compito difficile affidato al giudice quello di capire non solo se gli utenti del bilancio siano stati effettivamente ingannati, ma anche e soprattutto se le modalità dell’inganno siano tali da compromettere il bene giuridico sottoposto a tutela.

L’inserimento invece, dei termini *‘rilevante’* e *‘consapevolmente’* ha determinato un certo contesto di incertezza. Per quanto riguarda il termine *‘rilevante’*, è stato inserito con la finalità di definire e racchiudere l’ambito di operatività della disposizione ai fatti più gravi. Il problema che si viene a creare

nuovamente è quello del giudice caso per caso, ovvero dovrà essere la discrezionalità del giudice a evidenziare e valutare la minor o maggior gravità del fatto.

Per ciò che concerne invece l'inserimento dell'avverbio consapevolmente, fa riferimento alla conoscenza e la cognizione che il soggetto deve avere nel momento in cui compie il fatto. Ovviamente ai sensi dell'articolo 5 del Codice penale 'nessuno può invocare l'ignoranza della legge penale', l'unica condizione che ammette la non 'consapevolezza' è l'oggettiva impossibilità di conoscenza del fatto.

Dopo una breve introduzione sul reato di false comunicazioni sociali si nota come ancora oggi, anche a seguito di numerosi 'lavori' legislativi, le disposizioni siano tutt'altro che chiare, lasciando, oltretutto in numerosi casi, la valutazione e la risoluzione del problema alla pura discrezionalità del giudice.

1.3.1.2. Le ipotesi di favore nell'ambito della previsione generale dell'articolo 2621 c.c.

Oltre le disposizioni generali previste dagli articoli 2621 e 2622 del Codice civile introdotte nel 2015, il legislatore prevede due ipotesi di favore in riferimento unicamente all'articolo 2621 c.c.

Le due ipotesi fanno riferimento ai fatti di lieve entità previsti nell'articolo 2621 bis e alle cause di non punibilità per particolare tenuità nell'articolo 2621 ter. Le ipotesi in questione fanno riferimento a 'ipotesi di reato autonome' che vanno leggermente in contrasto con l'obiettivo che il legislatore si pose nell'introdurre queste nuove disposizioni. Obiettivo che risiedeva nella rigidità della nuova normativa, in modo tale da colpire direttamente i casi di criminalità.

Con l'introduzione di queste ipotesi ciò che si avverte è una sorta di lieve 'depenalizzazione'. Le disposizioni degli articoli 2621 bis e ter c.c. sono le seguenti:

FATTI DI LIEVE ENTITÀ

'Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma

dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n 267. In tal caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

NON PUNIBILITA' PER PARTICOLARE TENUITA'

'Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del Codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale del danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

Per quanto riguarda l'articolo 2621-bis, il primo comma fa riferimento ai fatti di lieve entità in senso stretto, mentre il secondo comma fa riferimento al caso delle società non soggette alle disposizioni sul fallimento.

I termini a cui prestare particolare attenzione in questo primo articolo sono sicuramente i termini *'natura, dimensioni e condotta'*. Per *'natura'* il legislatore richiama il concetto di differenza tra natura privata e pubblica delle società. Con il termine *'dimensioni'* si fa invece riferimento al criterio stabilito nel Codice civile che differenzia le società in base a determinati criteri prefissati (ricavi, attivo patrimoniale e dipendenti).

Queste primi due concetti fanno riferimento alle caratteristiche strutturali dei soggetti economici in termini di capacità *'offensiva'*. Il concetto di *'condotta'* fa invece riferimento, collegandosi anche al secondo comma del medesimo articolo, non tanto alla struttura quanto al momento in cui il *'redattore'* fa le sue valutazioni e appone informazioni soggette ad alto margine di discutibilità. Perciò, facendo riferimento alle accezioni di questo secondo termine, sarà compito del giudice analizzare gli effetti di tale condotta.

Per quanto riguarda invece l'articolo 2621-ter, la norma prevede una causa di non punibilità. Se le disposizioni degli articoli 2621 e 2622 contribuivano a costituire molti casi in cui la decisione spettava ed era dedicata alla discrezionalità del giudice, creando un giudice *'caso per caso'*, in quest'articolo la situazione non è che peggiore. Il contesto normativo che l'articolo descrive è molto *'ambiguo'*.

Se nell'articolo 2621-bis *'l'entità del danno'* veniva riferita alla natura o alle dimensioni delle società in ragione di criteri prestabiliti, qui invece riporta la situazione ad un clima di incertezza ed indeterminatezza, a causa della ancor maggiore *'potere'* che al giudice viene assegnato. Senza considerare che ai sensi dell'articolo stesso nella valutazione dell'effettiva tenuità non vi è menzione dell'interesse pubblico.

1.3.2. Il bilancio irregolare e il bilancio falso

Dopo aver introdotto il tema del falso in bilancio ed aver illustrato alcuni tratti salienti dell'attuale normativa che ad esso è dedicata, e prima di passare all'approfondimento delle varie tipologie di falso, è necessaria una precisazione in riferimento alle differenze che esistono e che fanno sì che vi siano bilanci 'irregolari' contrapposti a bilanci 'falsi'.

Innanzitutto, partiamo col dire che coloro che hanno il compito di redigere il bilancio devono tenere in considerazione le disposizioni provenienti da due tipologie di legislazioni tra loro complementari. La legislazione civile e quella penale. Il riferimento al tipo di legislazione ed il non rispetto delle disposizioni contenute nella prima o nella seconda categoria legislativa determina di conseguenza due tipologie di bilanci, da una parte il bilancio irregolare (che quindi viola le previsioni disposte dalla legislazione civile) e dall'altra il bilancio falso (che quindi viola le previsioni disposte dalla legislazione penale).

L'irregolarità del bilancio deriva quindi dalla violazione delle norme e postulati stabiliti dal Codice civile a cui fanno riferimento gli articoli 2423 e seguenti, trattasi quindi della clausola generale fino ad arrivare ai criteri di valutazione. Se il bilancio non viene redatto rispettando la clausola generale, di cui abbiamo già ampiamente discusso, ovvero non viene redatto in ossequio ai principi contabili italiani o internazionali (OIC -IAS/IFRS) allora siamo in presenza di un bilancio irregolare.

La falsità del bilancio deriva invece dalla violazione delle norme riferite alla legislazione penale. In merito alla disciplina legale e le varie tipologie di falso si discuterà nel prossimo paragrafo.

1.4 Falso in bilancio: tipologie in ambito giuridico e tecnico

1.4.1 Tipologie in ambito giuridico

1.4.1.1 falso materiale e falso qualitativo

Nella versione precedente, l'articolo 2621 c.c. l'oggetto del reato di false comunicazioni sociali corrispondeva ai 'fatti materiali non rispondenti al vero, ancorchè oggetto di valutazioni'. A seguito delle varie riforme, come si vedrà anche nel prossimo capitolo, l'inciso 'ancorchè oggetto di valutazioni' è stato eliminato, facendo nascere dubbi sulla valenza delle false valutazioni come meritevoli di trattazione nell'ambito del reato di false comunicazioni sociali.

A seguito di alcune dichiarazioni della Corte di Cassazione, il falso valutativo è stato compreso nell'ambito del falso in bilancio. Anche a seguito delle pronunce della Cassazione nell'oggetto del reato di falso in bilancio rientrano due tipologie di falso, rientranti nella disciplina legale.

Il primo tipo di falso corrisponde alla falsità dei 'fatti materiali non rispondenti al vero', il cosiddetto falso materiale. Il secondo tipo di falso corrisponde invece ai fatti evidenziati in virtù di stime e valutazioni (il cosiddetto falso qualitativo o valutativo). I fatti materiali sono dei fatti che risultano dalla realtà oggettiva e quindi per questo sono realmente verificabili, devono consistere in comportamenti destinati a falsare o alterare la corretta presentazione del bilancio che risiede nel principio della true and fair view di stampo anglossassone (es. ricavi gonfiati derivati da fatture non emesse). I fatti risalenti da valutazioni estimative invece rappresentano dei valori soggettivi determinati dal giudizio e discrezionalità di colui che li pone in essere (teniamo anche in considerazione che per fatto intendiamo il dato contabile che deve essere indirizzato agli utenti esterni in virtù delle norme obbligatorie che lo impongono).

È importante specificare inoltre che a prescindere dal tipo di falso messo in evidenza il legislatore, prevedendo nell'articolo 2621 c.c. l'obbligo di esporre fatti materiali rispondenti al vero, sanziona sia il comportamento commissivo che omissivo. Dunque, 'una condotta che si caratterizza per un'azione positiva e si sostanzia in un'omissione parziale di dati, in un falso per reticenza... sembra quindi correttamente definibile quale reato commissivo o componente omissiva' (Gambardella).

1.4.1.2 soggetti attivi e passivi

Nell'ambito della previsione degli articoli 2621-2622 del Codice civile rientrano una serie di figure qualificati come potenziali soggetti attivi e passivi.

Per quanto concerne i soggetti attivi sono coloro che, in virtù del loro status e della posizione che ricoprono sono qualificati come individui potenzialmente idonei a commettere il reato in questione. Tra questi rientrano i seguenti soggetti:

- Amministratori

La riforma del 2015 non ha tenuto più in considerazione, a fini della qualificazione come soggetti passivi i promotori e i soci fondatori.

Per quanto riguarda gli amministratori, la condizione che li ammette alla qualifica di soggetti attivi e la disposizione prevista dall'articolo 2380 del Codice civile, il quale prevede che 'La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale' (ovviamente il termine amministratori include sia il caso in cui l'amministrazione è svolta in forma collegiale che monocratica).

Inoltre, ai sensi dell'articolo 2381, gli amministratori non possono delegare ad altri soggetti, tra le altre attività previste, la redazione del bilancio di esercizio. Questo inciso ribadisce la potenziale condizione degli amministratori di essere soggetti attivi. In alcuni casi però, qualora l'amministratore faccia rilevare nelle adunanze nei libri ed eventualmente al collegio sindacale il proprio dissenso in merito ad un possibile reato, la responsabilità per colpa o dolo (in particolari condizioni) può essere esclusa.

- **Direttori generali**

Dopo gli amministratori vi sono i direttori generali. Quest'ultimi sono dotati di poteri molto simili ai primi se non i medesimi. Il direttore generale corrisponde ad una posizione di alta responsabilità in termini di coordinamento delle attività societarie, in modo tale e con l'obiettivo di migliorare l'efficienza dell'attività stessa. Proprio per questo motivo sono, egualmente ai primi, qualificati come soggetti attivi.

- **Dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari**

I dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari corrispondono ad una figura introdotta e prevista unicamente per le società quotate ai sensi dell'articolo 154-bis del T.U.F. Quest'ultimi hanno invece il compito, in primo luogo, di rilasciare una dichiarazione riguardo la redazione dei documenti contabili, in secondo luogo, hanno il compito di configurare determinate procedure per la formazione del bilancio d'esercizio e, in certi casi, del bilancio consolidato. In ragione del loro status sono quindi assoggettati alle stesse regole dei precedenti soggetti.

- **Sindaci**

Il collegio sindacale ed i singoli sindaci costituiscono l'organo predisposto al controllo della società. Sono soggetti che devono essere dotati di professionalità in relazione al tipo di attività a cui essi sono preposti. Se oltre che effettuare il controllo della società, questi debbano anche effettuare la revisione legale dei conti è richiesto che tutti i sindaci siano iscritti nel Registro dei Revisori legali tenuto presso il ministero di economia e finanza. Ai sensi dell'articolo 2423 e 2429 del Codice civile il collegio sindacale *'vigila sull'osservanza della legge e dello statuto...esercita inoltre il controllo contabile...deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale...'* La responsabilità dei

sindaci è rilevante sia in termini omissivi che commissivi. In virtù di queste previsioni, anche essi sono destinati ad essere designati come soggetti attivi.

- Liquidatori

I liquidatori gestiscono la società in un momento delicato della vita dell'impresa. Hanno il compito di gestire il patrimonio sociale e liquidarli al fine di onorare i debiti sociali. Tale soggetto ha quindi, al pari degli amministratori e dei precedenti soggetti le stesse responsabilità.

Accanto alle suddette figure che abbiamo appena descritto, la legge ammette in generale a responsabilità, nel caso del reato di falso in bilancio, il *dominus* anche se non investito di una speciale carica formale. E questo perché obiettivo della legge è quello di punire il fatto, qualsivoglia sia la qualifica puramente formale del soggetto in questione.

Per quanto riguarda invece i soggetti passivi, questi vengono espressamente definiti nell'ambito della previsione dell'articolo 2621 c.c. Si fa quindi riferimento ai soci e al pubblico, intesi come soggetti interessati alla vita della società come detentrici di interesse multipli.

1.4.1.3 elemento soggettivo e beni giuridici tutelati

Come già detto in precedenza, una delle novità del nuovo articolo 2621 c.c. è l'inserimento nella disposizione dell'avverbio 'consapevolmente', che introduce il nuovo significato dell'elemento soggettivo nell'ambito del reato di falso in bilancio.

Il fine di questa nuova previsione risiede nel tentativo da parte del legislatore di distogliere l'attenzione dalla componente intenzionale per spostarla su aspetti che si focalizzano sulla condotta del redattore idonea ad indurre in errore gli 'users' del bilancio. Il termine consapevolmente si riferisce quindi alla coscienza del soggetto passivo orientata al non rappresentare in modo chiaro e veritiero le informazioni contabili, ed avendo quindi a conoscenza i rischi di questo comportamento. L'avverbio funge da presupposto del fatto che il giudizio posto in essere possa dimostrare senza dubbio la consapevolezza del fatto commesso, fungendo quindi da 'elemento probatorio'.

In riferimento al bene giuridico tutelato, esso risiede, a differenza della precedente formulazione degli articoli 2621-2622 c.c. dove per bene giuridico protetto si faceva riferimento alla figura dei soci dei creditori o in generale degli utenti esterni, nella nuova disposizione la norma mira alla protezione della correttezza, della verità e trasparenza dell'informazione societaria.

Facendo così, in questo caso si è fatto ricondurre il reato in questione ad un ‘reato di pericolo’, senza bisogno quindi di un effettivo danno ai soggetti che subiscono il danno in questione, i soggetti passivi.

1.4.2 Tipologie in ambito tecnico-contabile

Dopo aver definito le tipologie di falso descritte dalle disposizioni normative tuttora in vigore, è necessario anche entrare nel dettaglio tecnico-contabile, analizzando quali possono essere delle categorie di falso meritevoli di attenzione e analisi.

All’inizio del capitolo abbiamo esaminato ed analizzato le varie finalità del bilancio che, in virtù anche dei cambiamenti del sistema economico, si sono susseguite. Tenendo in considerazione le varie finalità di cui abbiamo parlato ed i principi generali di redazione del bilancio, possiamo desumere una serie di fattispecie di falsi in ragione del non rispetto di determinate regole contabili che riguardano diverse attività a cui colui che redige il bilancio deve attenersi.

In particolar modo, queste regole contabili fanno riferimento alle seguenti attività:

- Interpretazione e qualificazione dei fatti di gestione
- Valutazione iniziale e successiva degli effetti prodotti dalle operazioni di gestione
- Presentazione delle operazioni in bilancio e delle informazioni complementari

In riferimento a queste attività, ed in virtù di un mancato rispetto delle suddette regole contabili che hanno l’obiettivo di definire la maniera con cui queste debbano essere svolte, possiamo analizzare e definire delle forme di falso in bilancio.

Per ciò che concerne la qualificazione delle operazioni di gestione, l’attività di interpretazione fa riferimento all’esatta individuazione e caratterizzazione dell’operazione aziendale e soprattutto delle conseguenze ed effetti che essa genera sia in termini di situazione economica, patrimoniale e finanziaria che in termini giuridici.

Questo tipo di attività permette quindi di ricondurre a ciascuna operazione aziendale il modello giuridico-negoziale, in relazione della funzione ed agli effetti economici che ne derivano. Ovviamente all’attività di interpretazione è collegata, ai fini dell’inserimento del ‘fatto’ all’interno del documento, anche la conseguente classificazione, allo scopo di identificare la specifica posizione in bilancio.

Un esempio di attività di qualificazione può essere quella che viene eseguita in caso di leasing. Ipotizziamo che la società decida ad esempio di ottenere un macchinario attraverso un leasing. Il

leasing può essere qualificato in due modi. Il leasing operativo o finanziario. La società ha l'intenzione di riscattare il bene alla scadenza e decide quindi di intraprendere un'operazione di leasing finanziario. Ai fini della valorizzazione del bene o meglio del 'fatto' in bilancio i due tipi di leasing hanno trattamenti contabili diversi, il leasing operativo non richiede l'iscrizione del bene e richiede l'imputazione dei canoni nel conto economico, il leasing finanziario richiede invece l'iscrizione del bene al fair value. L'attività di qualificazione è quindi determinante. La società in questo caso incorre nella prima fattispecie di falso, che abbiamo ipotizzato, se invece che qualificare un'operazione per quello che è in ragione anche del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, decide invece di interpretarla in altro modo in ragione di altri scopi non rispettando né le regole contabili né uno dei principi più importanti nell'ambito dei principi di redazione del bilancio 'la veridicità dei fatti'.

In riferimento all'esempio in questione, se dopo aver trattato il leasing del macchinario come un leasing operativo alla scadenza la società riscatta il bene senza aver inserito il valore del bene al fair value, in questo caso, si potrebbe incorrere in falso nella qualificazione.

Oltre che la qualificazione, attività cruciale ai fini del corretto inserimento delle poste in bilancio è l'attività di valutazione. Ribadiamo in questa sede, ai fini di una corretta presentazione del quadro tecnico i concetti alla base del falso valutativo.

Come abbiamo già detto, ai fini della redazione del bilancio, il redattore deve tener conto di una serie di principi generali e specifici. Questo insieme di regole è rappresentato dalla gerarchia dei principi e regole contabili. Nell'ambito di questa gerarchia sono compresi i criteri specifici in tema di valutazione. La mancata osservazione di questi criteri contribuisce a delineare l'ipotesi di falso valutativo che abbiamo previsto. A fini esplicativi si pensi ad esempio ai criteri di valutazione in riferimento all'iscrizione delle immobilizzazioni in bilancio. Il criterio in questo caso è il costo storico. La società decide però di inserire un valore che si discosta dal costo storico del fatto in questione. Possiamo allora definire il semplice discostamento dai criteri di valutazione un falso valutativo? Possiamo avallare il comportamento del 'redattore' in questo caso in virtù della componente soggettiva del bilancio come strumento saturo di valutazioni e congetture? La risposta è tutt'altro che scontata, faremo perciò un tentativo approfondendo il tema in questione nel capitolo 3. Ribadiamo però in questa sede che tra le ipotesi di falso delineate, quella del falso valutativo è la più delicata visto, come già detto, l'alta presenza di informazioni nel documento caratterizzate da verità soggettiva e relativa.

In riferimento invece alla terza ipotesi di falso, un'altra attività di notevole importanza a seguito della qualificazione e valutazione delle poste in bilancio è quella della presentazione delle informazioni.

Ai fini del corretto adempimento della funzione informativa, come funzione cardine del bilancio, quest'ultimo deve rappresentare ai sensi dell'articolo 2423, tra le altre cose, la chiarezza delle informazioni, ai fini non solo della comprensione dei fatti in esso inseriti ma anche in virtù della comparabilità tra i bilanci. Sappiamo già che in ragione della stessa comparabilità le società non sono così consenzienti alla diffusione di informazioni sensibili e proprio per questo potrebbero decidere di non comunicare in maniera corretta le informazioni nel documento inserite, o alternativamente potrebbero decidere di non dare sufficienti informazioni nella nota integrativa. La nota integrativa rappresenta una parte fondamentale del bilancio. La sua funzione è quella di informare ed illustrare dati e motivazioni necessarie atte a far comprendere in maniera esplicita il presupposto che sta alla base dell'inserimento di certi dati come risultato di un processo di valutazione altamente, o almeno in gran parte, discrezionale. Il contenuto della nota integrativa è stabilito dall'articolo 2427 del Codice civile.

Analiticamente le sue funzioni possono essere espresse in questo modo:

1. Spiegazione dell'utilizzo dei vari criteri di valutazione
2. Fornire dettagli in merito a determinate voci inserite
3. Fornire spiegazioni in merito alle variazioni quantitative avvenute nelle poste

Nel fornire le informazioni in nota integrativa il redattore del bilancio deve evitare, per non prefigurare l'ipotesi di falso nella rappresentazione, 'l'eccessivo coraggio' che lo porta a proporre delle previsioni realizzate dalla eccessiva confidenza, che 'l'eccessiva prudenza' che lo porta, in virtù del timore dell'intellegibilità dei bilanci, a non fornire informazioni utili.

Ai fini di una corretta presentazione, sono le stesse regole contabili che in virtù della chiarezza dei fatti presentati richiedono obbligatoriamente degli schemi di bilancio, prevedendo altresì, ai sensi dell'articolo 2423-ter, il raggruppamento, la suddivisione, l'aggiunta e l'adattamento di voci.

Il mancato rispetto delle regole in questione in riferimento sia alla presentazione delle informazioni in bilancio che nella nota integrativa, oltre che l'inserimento di falsità negli stessi, configura la terza ipotesi di falso.

In conclusione, ribadiamo il fatto che le ipotesi in questione nascono da esigenze di certezza in contrapposizione alle sfaccettature di un documento, come quello del bilancio d'esercizio, che anche se accerchiato da una serie di norme e principi a cui lo stesso deve attenersi, rimane un elemento di matrice relativo-soggettiva.

2. FALSO IN BILANCIO: EVOLUZIONE STORICA E NORMATIVA

Sommario: 2.1 Dalle disposizioni del codice di commercio del 1882 al falso in bilancio nel codice civile del 1942 - 2.2 Dalla legge delega 366/2001 al decreto legislativo 61/2002 - 2.3. La legge 262/2005 - 2.4 L' 'odierno' falso in bilancio, il falso valutativo (legge 69/2015) e la soppressione dell'inciso 'ancorché oggetto di valutazioni'.

2.1 Dalle disposizioni del codice di commercio del 1882 al falso in bilancio nel Codice civile del 1942

La questione del falso in bilancio è un argomento molto discusso da circa un secolo e mezzo. Il percorso storico delle false comunicazioni sociali ha come punto di origine la separazione tra il termine truffa e le falsità in generale, avvenuta non con l'introduzione del codice di commercio del 1882, bensì dal francese Code Napoleon del 1810.

Il falso da sempre ha uno stretto legame col termine truffa, basti pensare che il termine falso in latino assume il significato di 'ingannare'. Obiettivo del diritto penale, nel disciplinare questo tipo di reato, era quello di fornire una certa protezione agli investitori senza interferire col corretto svolgimento degli 'affari'.

Rispetto alle norme contenute nel Codice civile del 1865, il quale considerava unicamente il delitto di 'bancarotta fraudolenta', con l'introduzione del codice di commercio del 1882, vennero previsti gli articoli 246-247, che andavano a disciplinare la fattispecie delle false comunicazioni sociali ('falso in bilancio').

Ai sensi dell'articolo 246 del codice di commercio veniva istituita una tipologia di reato generale:

'puniti colle pene stabilite dal Codice penale per la truffa coloro, che simulando o asserendo falsamente l'esistenza di sottoscrizioni o di versamenti ad una società per azioni, od annunziando al pubblico scientemente come addette alla società persone che tali non sono, ovvero commettendo altre simulazioni, hanno ottenuto o tentato di ottenere sottoscrizioni o versamenti'

Con l'articolo 247 del codice di commercio venne istituita una fattispecie più specifica:

'Puniti con multa sino a 5000 lire, salve le maggiori pene comminate dal Codice penale:

I promotori, gli amministratori, i direttori, i sindaci e i liquidatori delle società, che nelle relazioni o nelle comunicazioni d'ogni specie fatte all'assemblea generale, nei bilanci o nelle situazioni delle

azioni, abbiano scientemente enunciato fatti falsi sulle condizioni della società, o abbiano scientemente in tutto o in parte nascosti fatti relativi alle condizioni medesime'.

La differenza tra i due articoli si fonda principalmente sulla diversa finalità. Il primo ha una finalità per lo più punitiva, veniva prevista, infatti, la possibile reclusione fino ad anni tre. La seconda fattispecie invece corrispondeva ad un principio di favore in ragione del quale la conseguenza era solo una multa.

Successivamente, a seguito dell'affermazione del regime fascista e delle crisi finanziarie che colpirono l'economia mondiale negli anni 29-30, le previsioni del codice di commercio vennero stravolte e modificate, in virtù del raggiungimento di una maggiore tutela dei sistemi economici.

Come appena accennato, a seguito della grande crisi, sorse negli stati una tendenza orientata alla salvaguardia delle società e della loro organizzazione. Questa tendenza mosse i passi da una visione sfavorevole che ai tempi era proiettata verso il concetto di economia e stato liberale, che secondo alcune scuole di pensiero fu la determinante del verificarsi degli squilibri economici.

Con la nascita del fascismo si assisté alla dissoluzione della passata concezione di stato liberale, portando in primo piano l'interesse dello stato piuttosto che dei singoli individui. L'obiettivo era quello di reprimere i fenomeni che disturbavano l'ordine pubblico, attraverso norme poste a garanzia dell'organizzazione aziendale.

Col Regio Decreto del 1930 si unificò la disciplina degli articoli 246-247 del codice di commercio. L'articolo 2 prevedeva che dovevano essere puniti *'i promotori, gli amministratori, i direttori, i sindaci e i liquidatori delle società commerciali che, nelle relazioni o comunicazioni fatte al pubblico o all'assemblea o nei bilanci, fraudolentemente espongono fatti falsi sulla costituzione o sulle condizioni medesime'*. La pena in questione prevedeva la reclusione da tre a dieci anni e la multa da diecimila a centomila lire. In termini di pena la norma veniva equiparata al reato di bancarotta fraudolente, configurandosi così come misura dotata di notevole rigidità. Venne inoltre soppresso il termine *'scientemente'*, che molte critiche aveva contribuito a creare, in luogo del nuovo termine *'fraudolentemente'*.

A causa dell'eccessiva rigidità della norma il legislatore decise di considerare nuovamente una modifica della disposizione in questione. Decise perciò di ampliare la norma a delle fattispecie prima non considerate, inserendole nella nuova previsione con l'introduzione del Codice civile del 1942, che aveva come focalizzazione l'impresa come *'centro di imputazione degli interessi derivanti dai vari rapporti economico-commerciali'*.

Le norme penali societarie (articoli dal 2621 al 2642), vennero inserite nel titolo XI del libro V denominato ‘disposizioni penali in materia di società e consorzi’ ampliando altresì le pene ad essi associate.

Ai sensi dell’articolo 2621 comma uno: *‘Salvo che il fatto costituisca reato più grave, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da L. 2 milioni a L. 20 milioni:*

I promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali, fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime’.

La disposizione in questione presenta sei novità e differenze rispetto alle previsioni precedenti:

1. Inserimento della locuzione ‘non rispondenti al vero’ come sostituzione del termine ‘falsi’
2. Re-introduzione della clausola ‘Salvo che il fatto costituisca reato più grave’, in contrasto all’intenzione sanzionatoria e maggiormente penalizzante del precedente regime normativo.
3. Inserimento e qualificazione dei soci fondatori come soggetti attivi.
4. Sostituzione della locuzione ‘fatte al pubblico o all’assemblea’ con l’aggettivo ‘sociali’, con l’intento di ampliare il range di possibili fatti esteriori che i soggetti attivi possono manifestare.
5. Inserimento dell’avverbio ‘fraudolentemente’, con l’obiettivo della tenuta in considerazione dell’elemento soggettivo, in termini di comportamento e condotta nell’espone le comunicazioni aziendali, oltre che quello oggettivo della mera manifestazione esteriore dei fatti.
6. Infine, l’inserimento, per la prima volta, del termine ‘bilanci’.

La norma in questione venne discussa sia dalla giurisprudenza in generale che dalla stessa Suprema corte di cassazione, il quale si reputò d’accordo in merito alla definizione dell’elemento soggettivo come caratteristica sintomatica del reato in questione.

Ovviamente la situazione continuava ad assumere una certa alea, che determinò l’esigenza di nuove modifiche legislative, che tardarono ad arrivare.

2.2 Dalla legge delega 366/2001 al decreto legislativo 61/2002

Nonostante i vari scontri giurisprudenziali, il reato di falso in bilancio rimase quasi immutato per circa sessanta anni. Con una serie di provvedimenti legislativi, il governo si pose come obiettivo quello della modifica della disciplina delle società di capitali e delle cooperative, oltre che la disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali.

Incluso nella suddetta riforma vi è il dibattuto tema della statuizione di principi alla base del reato di false comunicazioni sociali, ovvero il falso in bilancio.

Prima di entrare nel dettaglio del piano di riforma che tra il 2001 ed il 2002 mutò le condizioni normative alla base del reato, si noti che il periodo che va dai primi anni Novanta agli inizi del 2000 fu caratterizzato da tendenze repressive delle varie forme delittuose, a causa di eventi (come Tangentopoli) che fecero nascere l'esigenza di una maggiore tutela del bene giuridico nelle varie fattispecie criminose.

In questo contesto fu emanata la legge delega del 3 ottobre 2001 n.366. Obiettivi della suddetta legge ai sensi dell'articolo 2, erano, tra i principali, quelli di favorire il rafforzamento e la crescita delle imprese e la semplificazione e l'adeguamento della disciplina delle società alle varie esigenze delle imprese.

La questione in merito alla modifica del reato di falso in bilancio prende le mosse da un lavoro parlamentare appartenente alle passate legislature. In particolare, venne conferito l'incarico ad una commissione (la commissione Mirone) il cui elaborato confluì successivamente, tramite un disegno di legge approvato negli anni 2000, nel decreto-legge 366/2001. I principi alla base di questa direttiva sono inseriti nell'articolo 11, il quale recita:

'La riforma della disciplina legale delle società commerciali e delle materie connesse è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere i seguenti reati e illeciti amministrativi:

1) falsità in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, consistente nel fatto degli amministratori...i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene,

con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, ovvero omettono con la stessa intenzione informazioni sulla situazione medesima, la cui comunicazione è imposta dalla legge;

- precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;

- precisare altresì che le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, anche attraverso la previsione di soglie quantitative;

- estendere la punibilità al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

- prevedere autonome figure di reato a seconda che la condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori...

- regolare i rapporti della fattispecie con i delitti tributari in materia di dichiarazione;

- prevedere idonei parametri per i casi di valutazioni estimative

La nuova norma risulta essere più specifica, tra le altre cose, sia sul fronte dell'elemento oggettivo, che sul fronte dell'elemento soggettivo, per ciò che concerne la condotta sanzionata.

Per quanto riguarda il primo elemento, ovvero quello oggettivo, il reato è commesso in riferimento all'esposizione di 'fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni'. Non si tengono in considerazione in questa sede quindi le mere previsioni ai fini della redazione del bilancio.

I fatti, inoltre, devono adesso essere 'tali a indurre in errore i destinatari'. Sono quindi tali se le informazioni false sono 'rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione'. Non si considerano quindi in questo caso i fatti falsi in riferimento ad entità di ammontare contenuto, che quindi fanno sì che il quadro informativo fornito al lettore non sia totalmente alterato.

In virtù della specificità introdotta dal decreto-legge viene inoltre introdotta la previsione di soglie quantitative. L'introduzione di soglie per definire l'irregolarità del comportamento e delle informazioni fornite ha destato però parecchi dubbi, vista non solo la difficoltà di apprezzare la rilevanza di un'informazione in termini relativi ad un range di valori, ma anche perché la natura dei valori oggetti di irregolarità è molto mutevole. Un'informazione di bilancio può quindi essere definita rilevante solo se potenzialmente ha la capacità di indurre in errore, sia che l'irregolarità riguardi l'ammontare che la natura del fatto in questione.

La scelta di introdurre parametri ai fini della definizione della rilevanza o meno di un'informazione ha fatto sì che si potesse escludere dal reato di falso in bilancio quei comportamenti che in virtù della disposizione non fossero ritenuti rilevanti.

Per quanto riguarda invece il secondo elemento, ovvero l'elemento soggettivo, il comportamento, ai sensi della norma in questione 'deve essere rivolto a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto'. Viene quindi sanzionato sia l'intento ingannevole che 'l'animus lucrandi'. Per quanto concerne invece l'intento di nuocere ai terzi, è rilevante in questo caso il fatto che il comportamento e la condotta che si attua cagioni un danno patrimoniale agli individui che si intende tutelare (creditori e soci).

Oltre che le novità in termini di elemento oggettivo e soggettivo, di notevole importanza è la concezione che la norma considera in termini di 'danno'. Il danno in questione non è collegato direttamente al compimento del reato. Quest'ultimo infatti può essere compiuto a prescindere dal danno, con la sola diffusione di informazioni false, anche se comunque resta rilevante ai fini della definizione del tipo di reato e dell'entità della pena. Il danno rilevante rimane quello che subiscono i soci ed i creditori. Non assume rilievo invece all'interno della norma il danno subito nell'ambito di scambi di mercato. Molto importanti sono le norme a tutela dei flussi di informazioni che nel libero mercato si scambiano, ai fini della prevenzione di comportamenti scorretti atti al soddisfacimento di propri interessi individuali (si pensi ad esempio ai casi di 'insider trading').

La legge 366 del 2001 ha quindi istituito forti cambiamenti, in modo tale da chiarire 'il precetto penale a tutela della veridicità del bilancio'.

A seguito dell'introduzione del decreto-legge 366/2001, in un contesto di critiche e timori venne emanato il decreto legislativo 11 aprile 2002 n.61.

Per prima cosa, questo decreto abrogò il precedente articolo 2621 del Codice civile, sostituendo lo stesso con la nuova fattispecie di 'false comunicazioni sociali' ed inoltre introducendo nell'ambito dell'articolo 2622 le 'false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori'.

La disposizione dell'articolo 2621 divenne la seguente:

'Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene,

in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino ad un anno e sei mesi. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta'.

Dal punto di vista soggettivo non sono compresi i promotori e i soci fondatori, bensì gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori, caratterizzati dal loro comportamento fraudolento.

Dal punto di vista oggettivo invece si fa riferimento ai bilanci, alle relazioni e alle comunicazioni sociali in generale come documenti caratterizzati da falsità e omissioni. Si notano dall'articolo in questione diverse definizioni. Una in base alla 'condotta del reo', una seconda in base al danno arrecato ed una terza in base alla punibilità del delitto, in virtù dell'inserimento di soglie quantitative.

Per quanto riguarda le pene, quest'ultime si caratterizzano in base al comportamento del soggetto attivo ed al danno patrimoniale. In particolare:

- In caso di società non quotate, reclusione da sei mesi a tre anni con procedibilità a querela
- In caso di società quotate, reclusione da uno a quattro anni con procedibilità d'ufficio
- In mancanza di danno patrimoniale, arresto fino ad un anno e sei mesi

Ai sensi invece dell'articolo 2622 del Codice civile:

'Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, ... cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee...La punibilità...è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

Anche qui, per quanto riguarda l'elemento soggettivo, il delitto in questione considerava una pena maggiore nel caso di società quotate come soggetti attivi, prevedendo altresì la procedibilità a querela d'ufficio. L'elemento oggettivo invece aveva dei punti di novità. Il primo introdotto dal termine 'valutazioni di bilancio' il secondo dalle 'informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società appartenente'.

Le soglie di punibilità erano state introdotte con l'obiettivo di assolvere alla funzione di determinatezza. Il clima non era di certo, ancora una volta, quello della certezza, visto le divergenti opinioni in merito. Vi era chi sosteneva che la disposizione forniva una specificazione al reato e chi invece riteneva la seguente previsione discontinua rispetto al passato. La norma in questione non era stata capace di dare una risposta definitiva e assoluta a causa anche della continua variabilità del contesto di riferimento.

2.3. La legge 262/2005

A seguito di numerose critiche, provenienti dalla dottrina, in merito alle previsioni del precedente testo normativo, il legislatore decise di introdurre un'ulteriore modifica in riferimento ai reati oggetto di analisi, attraverso l'emanazione della legge n. 262 del 2005 'Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari'.

Ai sensi del nuovo articolo 2621:

'Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o

del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.'

Il nuovo articolo 2622 inserisce tra i soggetti passivi anche le società, introducendo anche un'ipotesi di reato aggravata:

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico dei cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore dei titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

Per ciò che concerne la seconda parte del seguente articolo la struttura segue quella del precedente articolo 2621.

L'ottica del legislatore era quindi quella di punire la criminalità d'impresa. In ragione per cui venne inserito quale soggetto attivo del reato il 'dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari', vennero previste sanzioni amministrative in caso di 'falsità determinante una variazione del risultato economico non superiore al 5 per cento o dell'1 per cento in riferimento al patrimonio netto e vennero previste un aumento delle pene.

L'intervento della riforma fu definito, a posteriori, un intervento più formale che sostanziale, previsto solo come accessorio rispetto alla repressione generale dei fenomeni corruttivi. Era sfuggita un'altra volta la possibilità di introdurre una riforma che disciplinasse in maniera organica il trattamento delle false comunicazioni.

2.4 'L'odierno falso in bilancio, il falso valutativo (legge 69/2015) e la soppressione dell'inciso 'ancorché oggetto di valutazioni'

A seguito delle numerose critiche generate dalle precedenti disposizioni, si arrivò all'attuale formulazione legislativa del falso in bilancio con l'emanazione della legge n.69/2015. Ciò che interessa maggiormente, ai fini dell'analisi è sicuramente il capo II della suddetta legge, ovvero, le disposizioni penali in materia di società e consorzi, che andavano a modificare, in particolare, gli articoli 2621, 2621-bis, 2621-ter e 2622 del Codice civile. L'apparato normativo in questione si pone come formula risoltrice in virtù della repressione dei fenomeni corruttivi che si stavano ampliando. Ciò che caratterizzava perciò la novella legislativa era la connotazione penale del falso in bilancio.

Per rimediare alla depenalizzazione, da diversi punti di vista, del reato, il legislatore decise quindi di ripristinare la punibilità e l'efficacia del falso per contrastare la corruzione e il malaffare.

In riferimento alla nuova disposizione prevista dai nuovi articoli del Codice civile si è già discusso nel capitolo precedente. Vengono riportate, quindi, in questa sede, le principali novità che sono state introdotte con la legge in questione.

Innanzitutto, il falso in bilancio torna ad essere delitto per tutti i tipi di impresa, e quindi non solo per quelle quotate. Viene eliminata la precedente bipartizione tra contravvenzione di pericolo nelle società quotate e delitto di danno in quelle quotate, in luogo della previsione di una fattispecie generale

delittuosa per le società non quotate e l'introduzione di una ipotesi speciale, punita più severamente, per le società quotate.

Il nuovo articolo 2621 tende ad avere come obiettivo quello di ottenere una fattispecie di reato chiaramente identificabile.

La nuova tipologia di reato è una tipologia di pericolo concreto. Accanto, infatti, al requisito della materialità dei fatti non rispondenti al vero, si inserisce in questo caso la nuova connotazione, in riferimento all'articolo 2621, di rilevanza, rendendo la fattispecie di pericolo concreto anche in assenza di un danno a soci o creditori, parallelamente all'introduzione del termine rafforzativo 'concretamente'.

La mancanza del termine rilevanza nell'articolo 2622 viene compresa nell'ottica del legislatore di punire qualsiasi tentativo di falso nelle grandi società, in ragione del suo obiettivo di contrastare i fenomeni di malaffare.

Oltre alla novità dell'introduzione del termine consapevolmente, che di fatto elimina la possibilità di aversi un dolo eventuale e l'eliminazione delle soglie di non punibilità, la novità più rilevante è sicuramente la soppressione dell'inciso 'ancorché oggetto di valutazioni'.

L'eliminazione dell'inciso ha provocato una serie di interpretazioni tra chi sosteneva che il falso avente come oggetto le 'valutazioni estimative' non fosse considerato reato e chi invece sosteneva che fosse ammissibile come forma di reato. Si creò così un forte dibattito sia nella dottrina che nella giurisprudenza basato sul fatto che il falso di cui si discute è un elemento che fa riferimento ad un documento, come quello del bilancio di esercizio, in cui vengono inseriti sia dati oggettivamente determinabili che dati frutto di stime, essendo quest'ultimi basati su previsioni. Coloro che non ritenevano il falso valutativo come forma di reato giustificavano la loro interpretazione in virtù della natura valutativa del bilancio.

Il percorso del falso valutativo è segnato dal susseguirsi di quattro sentenze rilevanti:

1. La sentenza Crespi (n. 33774/15)
2. La sentenza Giovagnoli (n. 890/16)
3. La sentenza n. 6916/16
4. La sentenza Beccari (n. 12793/16)

La prima sentenza in questione appoggiava l'interpretazione secondo cui l'eliminazione dell'inciso dal testo normativo in riferimento all'elemento valutativo determinasse irrilevanza penale. Stabilendo quindi che 'l'adozione del riferimento ai fatti materiali non rispondenti al vero, senza alcun richiamo alle valutazioni consente di ritenere ridotto l'ambito di operatività delle nuove fattispecie di false comunicazioni sociali, con l'esclusione dei cosiddetti falsi valutativi'. Inoltre, 'il dato testuale e il confronto con la formulazione degli articoli 2621 e 2622 c.c. sono elementi identificativi della reale volontà del legislatore di far venire meno la punibilità dei falsi valutativi, e appare quindi legittima l'interpretazione che esclude la rilevanza penale di fatti derivanti da procedimento valutativo'.

La cassazione ribadì però il fatto che 'si ha falsità penalmente rilevante solo nei casi in cui le informazioni sono il frutto di una valutazione che falsifica l'entità quantitativa del dato di riferimento'. Questa affermazione permette di ritenere che le valutazioni in realtà possono rientrare nella fattispecie di reato, escludendo solamente quindi le congetture di natura soggettiva.

Alla sentenza n. 33774/15 seguì la sentenza Giovagnoli che al contrario della precedente ribadiva la rilevanza penale delle valutazioni. I giudici ritenevano che la soppressione del sintagma 'ancorché oggetto di valutazioni' 'non può autorizzare la conclusione che si sia voluto immutare l'ambito sostanziale della punibilità dei falsi materiali', l'intervento del legislatore ha inteso alleggerire il precipitato normativo, espungendo una precisazione reputata superflua, e che quindi nell'ambito di operatività del reato rientra di certo il caso in cui nel falso rientrino le valutazioni.

Ai sensi della sentenza Giovagnoli, quindi, il falso valutativo può essere incluso nella fattispecie di reato.

La successiva sentenza, ovvero la n. 6916/2016 affrontò il tema del falso valutativo commesso dai soggetti preposti alla redazione dei documenti contabili. La sentenza denominata anche sentenza 'Banca Popolare dell'Alto Adige' prende le mosse dal ricorso presentato dalla suddetta Banca contro il provvedimento di sequestro adottato dal Gip di Vicenza in relazione al reato di false comunicazioni sociali. Il tribunale del Riesame, in quel caso, aveva respinto il ricorso. Il caso in questione riguardava in particolare l'iscrizione in bilancio delle quote di partecipazione acquisite. La banca aveva ridotto il valore delle stesse iscrivendo allo stesso tempo un credito nei confronti della cessionaria in seguito ad una svalutazione prevista in una clausola del contratto di cessione delle quote stesse, si parla in questo caso di un risultato generato da una valutazione.

La sentenza in questione ritornava all'interpretazione seguita nella sentenza Crespi in cui si definiva il termine 'materiali', in riferimento ai fatti, come 'accezione riconducibile all'oggettività dei fatti', estranea quindi a risultati di tipo valutativo.

Anche in questo caso, non si riesce ad ottenere chiarezza, preferendo, in luogo della stessa, un *modus operandi* basato sulla definizione di una sorta di compromesso tra le interpretazioni precedenti.

L'ultimo intervento è quello delle Sezioni Unite, con la sentenza n. 12793/16. Nella sentenza in questione i giudici osservano che 'negare che il falso possa realizzarsi mediante valutazioni significa negare lo stesso veicolo con il quale si realizza il falso, posto che il bilancio si struttura di per sé necessariamente anche in un procedimento valutativo'. Si precisa però che la differenza tra un modello di bilancio disciplinato dalla legge e il compimento di operazioni difformi da esso non genera la falsità in senso stretto, rilevanti ai fini dell'imputabilità delle attività in questione come oggetto di reato sono solo quelle che inducono in errore i destinatari del bilancio stesso. Il falso valutativo doveva perciò considerarsi rilevante penalmente.

Le sezioni unite in merito al falso valutativo ci dicono che se interpretassimo l'eliminazione dell'inciso 'ancorché oggetto di valutazioni' come una esclusione *tout court* delle valutazioni fatte in bilancio, arriveremmo ad una sorta di interpretazione abrogativa della norma, perché di fatto ogni fatto relativo comporta una valutazione. Le sezioni unite ci spiegano che di fatto il bilancio è un'operazione che traduce beni, assets, patrimoni etc in euro. Questa operazione di 'traduzione' comporta un'attività di valutazione, per di più dato che chi legge il bilancio fa una valutazione della valutazione, espungere il tema della valutazione dal falso finisce per svuotarlo di fatto di ogni suo contenuto.

Il collegio stabilisce perciò che 'sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari della comunicazione'.

In merito a questo passaggio vi sono però delle perplessità:

Per effettuare la valutazione, chi la fa deve avvalersi di criteri e parametri obbligatori e condivisi (Codice civile, le direttive europee, i principi contabili OIC e IAS/IFRS). La cassazione ritiene quindi che di fatto i binari e come se fossero già tracciati per far sì che chi redige il bilancio faccia valutazioni vere e soprattutto per far sì che chi legge il bilancio sia in grado di sintonizzarsi sulla stessa lunghezza d'onda. Identificando le valutazioni come vere fin quando quest'ultime rispettino i suddetti principi fa sì che margini di discussione a proposito del falso valutativo siano abbastanza ristretti. Questo ragionamento per la quale la valutazione è ancorata a parametri così oggettivi per cui il riferimento a quei parametri potrebbe portare ad una deduzione matematica, definisce forse i principi contabili come una fonte extra penale cogente. (Vietti, 2017)

Poiché però, il legislatore ha previsto delle regole nella redazione del bilancio, non includere nel reato i comportamenti di carattere valutativo vorrebbe dire non rispettare l'obiettivo che il legislatore si è posto nel definire i criteri di valutazione: la rappresentazione chiara veritiera e corretta, in virtù della finalità informativa del bilancio stesso.

Questa nuova disciplina ovviamente ha generato incertezza in merito al rispetto del principio della determinatezza. Questo genera quindi un rischio, poiché si rende il giudice arbitro finale pressoché esclusivo della sussistenza o meno del falso. Il giudice dovrà quindi fare una sorta di giudizio prognostico sulla idoneità di quegli atti e raggiri contenuti nel bilancio nell'ottica della potenziale induzione in errore nei confronti del soggetto che fa la valutazione della valutazione leggendo il bilancio. In questo caso il legislatore scarica sul magistrato la decisione finale in riferimento alla definizione del bilancio di esercizio come documento dotato di trasparenza informativa.

3. FALSO VALUTATIVO: REGOLE E PRINCIPI NELLA DETERMINAZIONE DEL FALSO

Sommario: 3.1. La valutazione degli elementi di bilancio ed il falso valutativo *in senso stretto* - 3.2 Il criterio della ragionevolezza, la 'zona grigia' e la verificabilità dei giudizi di valore.

3.1 La valutazione degli elementi di bilancio ed il falso valutativo in senso stretto

Come già in precedenza annunciato, la clausola generale, o meglio la rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico rappresentano l'obiettivo ultimo a cui deve attenersi il redattore del bilancio. Ai fini di una corretta rappresentazione, quindi, oltre che tener conto delle previsioni dettate dalla clausola generale e dai principi di redazione, le poste di bilancio dovranno essere oggetto di un processo di valutazione, dettato da specifici criteri previsti a seconda dei casi.

Ciò a cui si fa riferimento in questa sede sono quindi le disposizioni di dettaglio in tema di valutazione contenute nell'articolo 2426 del Codice civile, che rappresentano lo strumento tecnico che permette di dare concretezza non solo alle regole stabilite dalla cosiddetta 'true and fair view', ma anche dagli stessi principi generali di redazione del bilancio.

Il criterio base su cui i suddetti criteri si fondano è, nonostante gli sviluppi comunitari, il costo storico, in base al quale la valorizzazione dei beni e delle attività avviene in base all'ammontare speso per il loro acquisto o per la loro produzione. In virtù della deroga presente nell'articolo 2423 comma 4 del Codice civile, il costo rappresenta sia un limite ma anche un valore che deve essere ridotto nel caso in cui il presumibile valore di realizzo, o meglio il valore desumibile dal mercato/valore d'uso, risulti inferiore.

La disciplina in tema di bilancio consente però l'adozione di criteri alternativi al costo, per esempio nel caso delle commesse pluriennali o delle partecipazioni detenute in società controllate o collegate. In particolare, ciò che concerne le partecipazioni immobilizzate detenute presso società controllate o collegate l'articolo 2426 del Codice civile prevede l'utilizzo del cosiddetto metodo del patrimonio netto, attraverso il quale si fa corrispondere il valore della partecipazione alla parte di questa posseduta del patrimonio netto della società partecipata risultante dall'ultimo bilancio, in modo tale da evidenziare i plusvalori insiti nella partecipazione man mano che vengano esplicitati nel patrimonio della società partecipata. In questo caso il Legislatore permette quindi di iscrivere in bilancio dei plusvalori risultano ragionevolmente certi nella propria esistenza, a prescindere l'eventuale

completamento dell'operazione di scambio, e lo stesso per esempio vale nel caso delle imposte anticipate, le quali possono essere iscritte prima del loro recupero effettivo, ma solo se ragionevolmente certe.

A prescindere dall'importanza del principio del costo storico come capo-saldo dei criteri di valutazione, con l'adozione dei principi contabili internazionali di bilancio, cosiddetti IAS/IFRS, il metodo del costo storico ha ceduto il passo al metodo di valutazione al 'fair value' (valore equo/corrente).

Con questa mossa viene meno l'oggettività¹ della valutazione di un bene o attività in virtù del fatto che la valutazione non viene più realizzata facendo riferimento al costo storico derivante un documento come un contratto o una generica fattura di vendita o acquisto, bensì proviene dal costo/valore corrente che si ritrova nel mercato al momento che la valutazione viene posta in essere, una valutazione generata indirettamente dalle variabili di mercato.

Visto l'obiettivo primario del redattore del bilancio il criterio in questione sembra essere preferito poiché sembra avere una potenza informativa maggiore in riferimento alla capacità dei beni e delle attività di generare flussi di cassa. La preferenza di questo nuovo metodo si origina da un cambiamento di preferenza. Si enfatizza di più la necessità di conferire ai vari elementi un valore predittivo della futura entrata di denaro rispetto all'esigenza di evidenziare importi oggettivi inconfutabili tramite dei criteri come quello del costo storico.

Questo cambiamento è in linea con l'obiettivo di raggiungere un livello di trasparenza tale da garantire l'efficienza nei mercati, anche se in realtà questa previsione avvantaggia più le aziende quotate che le non quotate, in virtù della differente tipologia di strutture finanziarie che caratterizzano questi due tipi di società.

Nel capitolo precedente si afferma come, in ragione delle diverse sentenze della Cassazione, le materie che hanno ad oggetto le valutazioni in bilancio siano vincolanti. Si attribuisce quindi ai principi contabili sopracitati piena efficacia normativa.

Quindi, se nella redazione del bilancio, vengono espresse valutazioni che si discostano senza giustificazione e consapevolmente dai principi contabili, il bilancio non sarà corretto, o meglio non sarà 'vero'.

¹ L'oggettività a cui si fa riferimento riguarda in particolare i valori elementari che si formano negli scambi. Non si fa invece riferimento ai valori degli elementi patrimoniali oggetto di valutazione, che sia una valutazione iniziale o successiva.

Inoltre, la correttezza del bilancio non si basa su una singola tipologia di vero:

- vero legale, generato dai vari principi contabili. L'approccio del vero legale ha il vantaggio di assicurare un buon livello di tassatività alla fattispecie. Conduce però ad un eccesso di semplificazione che conduce inequivocabilmente alla sanzione penale, che dovrebbe invece dovrebbe essere l'estrema ratio per i casi più gravi.
- vero relativo, determinato dalla ragionevolezza delle valutazioni delle poste. Questo approccio invece ammette un 'ragionevole' margine di discrezionalità in riferimento alla stima dei beni. Ricordiamo però che ciò che è ragionevole in un caso non è detto che sia ragionevole in un altro caso. L'approccio del vero relativo è quello che più rappresenta la fattispecie del falso valutativo.

Il primo tipo di approccio, quello del vero legale sembra preferibile anche se in realtà è difficile affermare che un bilancio sia vero in senso assoluto, piuttosto possiamo dire che un bilancio rappresenta in modo ragionevole la realtà aziendale, in virtù di stime che si collocano o quantomeno dovrebbero collocarsi in una fascia di valori attendibili.

L'applicazione dei principi contabili costituisce attività molto complessa, con margini di discrezionalità ampi. In ragione di questa discrezionalità ed in virtù delle diverse verità a cui si può pervenire attraverso l'analisi delle valutazioni di bilancio, è difficile non porsi il problema stante nel fatto che il bilancio, a prescindere dalla valenza normativa dei principi che lo disciplinano, ha potenzialità di ingannevolezza, in riferimento a tutte quelle attività che come obiettivo hanno la corretta rappresentazione della situazione aziendale e che quindi possono essere oggetto di falso. Prima tra tutti la valutazione delle poste in bilancio.

Vista la difficoltà di giudicare la verità e la liceità delle valutazioni contenute nei bilanci, in ragione dell'evoluzione nel tempo degli stessi principi contabili, la stessa Corte di Cassazione ha stabilito che, in realtà, non tutti i principi contabili costituiscono norma cogente ai fini del falso in bilancio, ma soltanto quelli con un grado di chiarezza tale da escludere ogni incertezza interpretativa.

In riferimento al momento valutativo, sappiamo che le valutazioni e congetture oggetto di analisi, non sono altro che soggettive approssimazioni al vero, grandezze ipotetiche che non esisteranno mai come realtà oggettiva, e cui è possibile accertarne la validità solamente quando si sostituisce alla casualità dell'evento la certezza dello stesso. Per questo motivo è difficile stabilire una sorta di linea di demarcazione tra ciò che è falso e ciò che non lo è, e questo perché quando si pone in essere una qualsiasi valutazione non si esprime nessuna grandezza esistente, ma solo delle configurazioni coerenti con le astrazioni e ipotesi ammesse.

Un'espressione monetaria, frutto di una congettura non può essere vera in assoluto, e quindi non può essere definita più vera o meno vera di un altro tipo di approssimazione, a parità di ipotesi. Le valutazioni possono quindi essere definite come 'congetture fondate sulla soggettiva interpretazione di un vero non verificabile' (Ferrero, 1991 cit. in Venuti, 2006). Si pensi ad esempio alla procedura di ammortamento di un bene strumentale, o più in generale alla stessa definizione del risultato economico di esercizio correlato al valore del patrimonio netto.

La tesi che afferma l'assenza di una verità assoluta è confermata dalla stessa clausola generale che infatti non utilizza il termine verità bensì la meno vincolante definizione di rappresentazione veritiera.

Anche se determinare cosa distingue, in merito alle valutazioni di bilancio, ciò che è vero in senso assoluto da ciò che non lo è, è possibile tentare una risposta a questo problema, indicando in quali casi è più probabile, dal punto di vista tecnico, che una qualsiasi valutazione o congettura che sia, sia capace di produrre veridicità, focalizzandoci sul comportamento che si cela dietro la generazione degli stessi giudizi di valore.

3.2 Il criterio della ragionevolezza, la 'zona grigia' e la verificabilità dei giudizi di valore.

Come già affermato in precedenza, il bilancio si può definire veritiero allorché sono rappresentate tutte le attività e le operazioni richieste dalla legge.

Una volta che si accerta quindi la completezza della rappresentazione delle poste, si pone il problema della determinazione del valore di queste. Attraverso i giudizi valutativi non si fa altro che ricercare i valori più coerenti con la funzione che la redazione del bilancio vuole assolvere, parallelamente al rispetto delle convenzioni che rispondono alla specifica realtà economica che caratterizza la società in questione.

Sotto questo profilo non si riscontrano problemi nel caso di valutazioni oggettive, dove esiste un benchmark di tipo oggettivo (un esempio nel caso in cui si procede a rivalutazione di un'immobilizzazione materiale in virtù di un incremento generato nell'inflazione, questo è uno di quei casi in cui il falso è palesato).

Nelle valutazioni di tipo soggettivo invece, (ad esempio la valutazione di crediti di difficile esigibilità) si richiede uno sforzo in più, dovuto al fatto che in questo caso è più difficile riscontrare un'immediata veridicità nelle stesse. Per non incorrere in falso valutativo in questo caso, la ricerca dovrebbe orientarsi su una fascia di valori veritieri. Questa flessibilità deriva dal fatto che comunque bisogna lasciare uno spazio di discrezionalità e un minimo apprezzamento tecnico da parte del redattore, che deciderà di utilizzare i criteri di valutazione più adatti alla fattispecie specifica.

Il falso valutativo si propone quando nell'esercizio di questo 'potere' a lui concesso, il redattore oltrepassa il limite della ragionevolezza. Perché come abbiamo detto, nei confronti del soggetto preposto alla redazione, si tollera la presenza di semplice discrezionalità tecnica e non un completo arbitrio nel giudizio.

Superata la semplice discrezionalità tecnica, e superati i limiti e le fasce di valore ragionevolmente definiti veritieri, la valutazione risulterà 'artificiosa' e di conseguenza non veritiera.

È molto difficoltoso capire quando si passa da una valutazione generata dalla ragionevolezza ad una meramente arbitraria. È indiscutibile quindi l'esistenza di una zona grigia che si alimenta nel momento in cui si tratta operazioni non espressamente regolate dal punto di vista normativo. Si noti però che la presenza di questa zona grigia non deve essere intesa come elemento atto a svalutare l'importanza e la rilevanza del processo di valutazione e i giudizi conseguenti.

Tuttavia, più aumenta l'incertezza e la deregolamentazione più la componente discrezionale del redattore, in riferimento alla ricerca di valori veritieri, assume importanza. L'atteggiamento in questione deve risultare imparziale, neutrale e svuotato da ogni condizionamento per soddisfare esigenze o interessi di una qualche parte interessata.

Il falso valutativo può essere non solo il risultato di un comportamento o atteggiamento non ragionevole, bensì può essere originato da una mancata giustificazione di scelte tecniche messe in atto con dati poco comparabili e intellegibili, in modo tale da non permettere ai soggetti interessati di valutare la validità e la correttezza del risultato.

Quindi anche se risulta arduo analizzare la ragionevolezza del redattore, un'alternativa è analizzare il modo in cui le informazioni sono fornite. In particolare, le motivazioni presentate devono consentire di esaminare la veridicità delle ipotesi su cui poggiano le valutazioni in considerazione dei vincoli esterni ed interni, nonché di valutare la congruità e l'imparzialità della scelta. Solo in questo modo il redattore del bilancio può dimostrare il razionale impiego della discrezionalità tecnica in maniera

ragionevole e rendere così attendibile il risultato raggiunto. Tanto più saranno accurate le motivazioni tanto più ragionevoli risulteranno le valutazioni (Venuti, 2006).

Se coloro che sono interessati alla lettura del bilancio non saranno messi in grado di poter verificare quindi il processo logico messo in atto nei giudizi di valore, il profilo della veridicità non si manifesterà e non troverà compimento.

Concludendo quindi sembra ovvio come ai fini della soppressione di queste insormontabile zona grigia, coloro che redigono il bilancio dovranno impiegare la discrezionalità tecnica a loro assegnata esprimendo un giudizio che sia quanto più ragionevole, e quindi accettabile tenendo conto della comune esperienza e dei principi economici accettati, in modo tale da giustificare il valore che si intende attribuire.

CONCLUSIONI

L'elaborato in questione ha posto la sua attenzione sull'analisi dei profili storici, giuridici e tecnico-contabili delle false comunicazioni sociali, soffermandosi sulla possibilità di ipotizzare un metro di valutazione che possa permettere una chiara identificazione delle varie fattispecie di falso, soprattutto quando tra le queste rientrano attività che hanno ad oggetto giudizi di valore.

Analizzando e soffermandoci sulle funzioni del bilancio, ed in particolare sulla funzione informativa, si è definito come quest'ultima sia la garanzia di un efficiente funzionamento dei mercati in virtù della legittimità che essa conferisce ai comportamenti che le imprese mettono in atto nei confronti della platea di stakeholders.

L'importanza della funzione informativa del bilancio viene poi fatta ricondurre, oltre che alla nota 'true and fair view' stabilita dalla normativa internazionale, alle stesse previsioni del Codice civile, nel quale si ribadisce, con la clausola generale dell'articolo 2423 c.2, l'obbligatorietà di redigere il bilancio in modo chiaro veritiero e corretto.

Dopo aver enfatizzato e definito il ruolo della funzione informativa del bilancio, intesa come antecedente logico del falso, si sono poi analizzati i profili giuridici corrispondenti l'attuale disciplina legale delle false comunicazioni sociali, descrivendo le fattispecie e i casi espressamente previsti dall'ordinamento e distinguendo quest'ultimi da ulteriori fattispecie di falso ipotizzate, definite ed analizzate però da un punto di vista maggiormente tecnico-contabile. Per definire queste ipotesi è stato fatto riferimento alle principali attività e technicalities in virtù del quale il redattore del bilancio è chiamato ad agire, come la qualificazione, presentazione e valutazione delle poste.

Successivamente, concentrandosi sull'enunciazione del trascorso storico del reato inerente le false comunicazioni sociali, sono state esposte le varie riforme ed interventi legislativi che hanno avuto come oggetto il reato in questione, partendo dalle previsioni del codice di commercio del 1882 per arrivare alla più che discussa legge 69/2015, con il quale, a seguito dei numerosi interventi della Cassazione, è stata definita la valenza penale del falso valutativo.

Tenendo in considerazione le varie sentenze e riforme che avevano ad oggetto le fattispecie inerenti la falsità nei giudizi di valore e facendo riferimento, oltre che ai principi contabili nazionali ed internazionali, anche alle previsioni dell'articolo 2426 c.c., sono stati determinati dei possibili segnali che aiutano a capire quando è probabile che sia presente un sospetto di falsità, soffermandoci sulla correttezza dei comportamenti a cui sono chiamati i soggetti preposti alla redazione del bilancio.

Ovviamente è noto che far ricondurre al vero ogni giudizio di valore che nel bilancio viene rappresentato è un compito arduo, soprattutto perché il bilancio si configura come strumento al cui interno è presente un'alta percentuale di ipotesi valutative e congetture. In un bilancio, poche sono le certezze ed i fatti inconfutabili.

Si noti però che se anche nelle valutazioni di bilancio e nei giudizi di valore esistono alti margini di opinabilità, vi è veridicità quando questi giudizi sono riconducibili a fatti realmente verificabili ed ipotesi dotate di ragionevolezza.

Ai fini di ulteriori ricerche sarebbe interessante analizzare le possibili implicazioni delle fattispecie di falso ipotizzate dal punto di vista contabile nella normativa vigente, analizzando ad esempio, tra le altre cose, le conseguenze in termini di pene previste.

RINGRAZIAMENTI

Al termine di questo lavoro, desidero ringraziare tutti coloro che mi hanno accompagnato e assistito in questa esperienza universitaria.

In primo luogo, intendo ringraziare il mio relatore, il Prof. Gianluca Musco, per i suoi preziosi consigli e per la sua costante disponibilità e precisione nell'assistermi durante l'intera stesura della tesi.

Vorrei poi ringraziare la mia famiglia, oltre che per il sostegno economico ed emotivo, per i numerosi consigli e suggerimenti, senza il quale non sarei potuto arrivare a questo traguardo.

Infine, desidero ringraziare Elisabetta, per avermi supportato durante i momenti di difficoltà e per aver condiviso con me i momenti di felicità. Senza di lei questo percorso non sarebbe stato lo stesso.

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

- Bisi, B.; Cavani, A.; Ciresi, G.; Guerzoni, S.; Luppi, M.; Rizzuti, G.; (2016). Il falso in bilancio nell'ultima riforma del 2015.
https://www.commercialisti.mo.it/upload/commercialisti_ecm10/gestionedocumentale/ILFALSO_INBILANCIONELLULTIMARIFORMADEL20152_784_9569.pdf
- Casamassima, C. (2016, 14 Settembre). Falso in bilancio: rilevanza del falso valutativo. *Salvis Juribus*. <http://www.salvisjuribus.it/falso-in-bilancio-rilevanza-del-falso-valutativo-sez-un-224742016/>
- Dezzani, F. (n.d.). Il 'bilancio irregolare' e il 'bilancio falso': divergenze. *Il nuovo diritto delle società*. http://www.nuovodirittodellesocieta.it/bilancio_irregolare_bilancio_falso
- D'Oca, A. (2007). I criteri di valutazione delle poste di bilancio: una breve disamina sul fair value. *Il commercialista telematico*
<https://www.commercialistatelematico.com/documenti/0000000762.pdf>
- Ghiselli, P. (Eds). Il reato di falso in bilancio tra considerazioni di politica criminale e valutazioni contabili. *Ilsole24ore*
<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoPenale/2017-06-14/il-reato-falso-bilancio-considerazioni-politica-criminale-e-valutazioni-contabili-180025.php>
- La funzione informativa del bilancio e le sue ultime novità (2016, 11 Giugno). *NOFATHERSON*.
<https://nofatherson.wordpress.com/2016/06/11/la-funzione-informativa-del-bilancio-e-le-sue-ultime-novita/>
- Legge 27 maggio 2015, n.69
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/05/30/15G00083/sg>
- Lucido, N.; Marcello, R. (2019). Le passività potenziali: valutazione ed iscrizione in bilancio.
https://www.fondazioneazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01343/2019_10_14_Passivita__potenziali_a.pdf?fid=1343
- Organismo Italiano di Contabilità. (2016). OIC 16.
<http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2017/12/2017-12-OIC-16-Immobilizzazioni-materiali.pdf>
- Parlamento italiano. (2018, 27 febbraio). *La riforma delle false comunicazioni sociali nella legge n.69 del 2015*.
https://temi.camera.it/leg18/post/pl18_la_legge_69_del_2015.html
- Quagli, A. (2017). *Bilancio di esercizio e principi contabili*. Ottava edizione. Torino, Giappichelli.

- Ricci, B. (2019, 30 Ottobre). La clausola generale di redazione del bilancio. *diritto.it*.
<https://www.diritto.it/la-clausola-generale-di-redazione-del-bilancio/>
- Roscini Vitali, F. (2016, 1 Giugno). Il falso in bilancio alla prova dei criteri tecnici. *Il sole 24 ore*.
<https://st.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2016-05-31/falso-prova-criteri-tecnici-221816.shtml>
- Rubino, C. (2019). *Le false comunicazioni sociali. Aspetti giuridici, economici, pratici*. Brienza, Le penseur.
- Tringali, G. (2015, 18 Gennaio). Reati societari: Le ‘false comunicazioni sociali’. *Studio Cataldi*.
<https://www.studiocataldi.it/articoli/17375-reati-societari-le-false-comunicazioni-sociali.asp>
- Tringali, G. (2015, 21 Dicembre). Il falso in bilancio. *Altalex*
<https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2015/12/18/falso-in-bilancio>
- Tringali, G. (2016, 7 Marzo). Esiste ancora il falso valutativo? *Studio Cataldi*.
<https://www.studiocataldi.it/articoli/21266-esiste-ancora-il-falso-valutativo.asp>
- Venuti, M. (2006). *Il bilancio di esercizio fino agli IFRS*. Milano, Giuffrè.
- Vietti, M. (2017, 10 Aprile). Convegno: "Il nuovo falso in bilancio: falso valutativo e suoi riflessi sui reati tributari"
<http://www.radioradicale.it/scheda/505419/il-nuovo-falso-in-bilancio-falso-valutativo-e-suoi-riflessi-sui-reati-tributari>
- Vozza, A. (n.d.) Rilevanza dei principi contabili nel reato di falso valutativo in bilancio.
<https://www.adacta.it/it>